

**PROCEDURA DI GESTIONE E VERIFICA
DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 "GREEN PASS" E/O ATTESTAZIONI EQUIPARABILI
in ambito lavorativo
ai sensi del D.L.21 settembre 2021 n. 127**



Sommario

1. PREMESSA	2
2. SCOPO	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
4. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO	3
5. RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA O DEL SOGGETTO CHE GESTISCE PER CONTO DELL'AZIENDA IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEL G.P.	3
6. RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO DELLA VERIFICA, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE EVENTUALI VIOLAZIONI ALLE NORME SUL G.P.	4
7. MODALITA' DI CONTROLLO DEL G.P.	4
8. DOVE CONSERVARE I DATI RELATIVI AL G.P.	5
9. INFORMATIVA PRIVACY GREEN PASS	5
10. COSA FARE NEL CASO IN CUI IL G.P. NON RISULTI VALIDO	5
11. COSA FARE SE UN SOGGETTO NON HA IL G.P.	5
12. CONSEGUENZE PER IL DIPENDENTE PRIVO DI G.P.	6
13. SANZIONI	6
14. FAQ DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: ALCUNE RISPOSTE	6

1. PREMESSA



La Certificazione verde COVID-19 (di seguito anche “Green Pass” o “G.P.”) è una certificazione digitale e stampabile (cartacea) che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni:

- **aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)**
- **essere negativi al test molecolare o antigenico rapido rispettivamente nelle ultime 72 ore e 48 ore**
- **essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.**

Ai sensi di quanto disposto dal D.L. 21 settembre 2021 n. 127, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) l'accesso al luogo di lavoro sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass o ai soggetti esenti, come di seguito descritto.

Il D.L. 127/2021, infatti, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 **impone** a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato o pubblico di verificare, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, il possesso e l'esibizione su richiesta del G.P.

Resta applicabile ai fini dell'accesso anche il protocollo aziendale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19

2. SCOPO



Scopo della presente “PROCEDURA DI GESTIONE VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19” in ambito lavorativo privato ai sensi del D.L.21 settembre 2021 n. 127” (di seguito la “Procedura”) è quello di definire le corrette modalità di verifica del Green Pass da parte di A.S.S.E.MI. secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente Procedura regola il caso in cui:

- a) la verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19 sia effettuato nei confronti dei vari soggetti che accedono in **A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano** - C.F. 97529770154 P.I. 09374930965;
- b) **A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano** invia in missione di lavoro presso terzi, i propri dipendenti/collaboratori;
- c) **A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano** riceva personale di aziende terze, appaltatrici/fornitrici di beni/servizi, agenzie di somministrazione, ecc. (es. lavoratori somministrati). In tal caso la norma prevede che *“la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”*, così intendendo che l'obbligo di verifica grava altresì su chi ha la titolarità del luogo di lavoro presso cui la prestazione viene svolta.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE



La presente procedura si applica **per l'accesso nelle sedi di A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano** ingresso di:

SEDE Via Sergnano n.2, 20097 San Donato Milanese (MI);

SEDE Via Giolitti n.24 20098 San Giuliano Milanese (MI);

SEDE Via Marsala n.6 Melegnano 20077 (MI),

ai dipendenti e soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso il luogo di lavoro, anche sulla base di contratti esterni e in base all'art.1 comma 11 DL 127 del 21.09.21 anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Procedura comporta, in caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro, l'applicazione delle sanzioni indicate al successivo paragrafo 13 e dei provvedimenti disciplinari previsti

dal C.C.N.L. in vigore, previa contestazione delle singole mancanze, ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970 e fatte salve eventuali richieste di risarcimento del danno.

La presente Procedura deve essere applicata altresì nel caso in cui la verifica e l'accertamento del G.P. sia affidato da **A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano** ad un soggetto terzo, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR).

I cittadini extra UE possono accedere ai locali aziendali sempre previa esibizione e controllo del G.P. rilasciato dal loro Paese: per individuare quali Paesi presentano una certificazione equivalente al G.P. si veda ordinanza del Ministero della Salute del 29.07.2021 e successivi provvedimenti.

4. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

- DPCM 17 giugno 2021;
- Circolare Ministero della Salute n. 35309 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anticovid-19" del 04/08/2021;
- Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp "VerificaC19");
- DPCM del 17/06/2021 - Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"
- D.L.21 settembre 2021 n. 127.

5. RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA O DEL SOGGETTO CHE GESTISCE PER CONTO DELL'AZIENDA IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEL G.P.



È compito del legale Rappresentante - pro-tempore, datore di lavoro di A.S.S.E.MI., Monica Rossana Bellini dell'**Azienda Sociale Sud Est Milano**, garantire che tutti i soggetti indicati al punto 3, al loro ingresso presso le sedi di **A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano** adempiano all'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass. I soggetti incaricati dal datore di lavoro e autorizzati all'accertamento del G.P. potranno procedere a verificare l'identità del soggetto in questione attraverso visione di un documento d'identità quando appaia manifesta "l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione", ma non dovrà fare alcuna copia di tale documento né raccogliere in qualsivoglia modo

i dati personali in esso contenuti.

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui al punto 3 rientrasse tra i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, lo stesso dovrà esibire la relativa certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19, rilasciata dai soggetti preposti (medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali, o dai Medici di Medicina Generale).

Detta certificazione deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al..." (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

La certificazione di cui sopra è rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

6. RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO DELLA VERIFICA, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE EVENTUALI VIOLAZIONI ALLE NORME SUL G.P.

È responsabilità dell'incaricato della verifica del G.P. formalmente designato (all.1 "atto di nomina del soggetto/designato ed istruzioni per i soggetti incaricati dell'accertamento delle certificazioni verdi "green pass "o attestazioni equiparabili Covid-19 nonché delle violazioni, in riferimento all'art. 29 del Regolamento Ue 2016/679") di:

- verificare che il soggetto che accede in **A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano** posseda ed esibisca il Green Pass e che lo stesso sia, oltre che presente, valido (si veda Allegato P-GP-A01- Manuale d'uso della app VerificaC19 riportante le modalità di verifica del Green Pass tramite App VerificaC19). A tal fine, qualora lo ritenga opportuno, potrà chiedere anche l'esibizione di documento d'identità al soggetto che effettua l'accesso, ma non dovrà farne copia né registrare in alcun modo i relativi dati;
- verificare che, nel caso in cui il soggetto che accede in **A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano** rientra tra i soggetti esenti da vaccinazione anti-Covid-19, lo stesso esibisca la relativa certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti-Covid prevista dalla normativa vigente;
- assicurare che, in presenza di G.P. non valido o in assenza di G.P., il soggetto interessato non sia ammesso al luogo di lavoro. In tal caso l'incaricato della verifica dovrà avvisare il Datore di Lavoro per il tramite delle Risorse Umane, che dovranno gestire l'assenza ingiustificata del lavoratore e controllare il rientro dello stesso con green pass valido;
- in caso di accertamento di assenza del G.P. o di G. P. non valido, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al datore di lavoro-rappresentante legale pro-tempore e all'ufficio del Personale, gli atti relativi alla violazione per la trasmissione al Prefetto, secondo quanto indicato nella procedura predisposta da **A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano**. Nella suddetta procedura dovrà essere indicata la documentazione probatoria che consentirà di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (es: strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di G.P. nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del G.P.).

7. MODALITA' DI CONTROLLO DEL G.P.



Sulla base di quanto previsto dalla norma, i controlli andrebbero effettuati preferibilmente, ove possibile, al momento dell'accesso al luogo di lavoro. È possibile procedere, anche, con controlli a campione. Da valutare a cura dell'azienda secondo i criteri di seguito elencati:

Controllo a tutto il personale in entrata in A. S. S. E. Mi. Azienda Sociale Sud Est Milano da effettuarsi all'ingresso delle sedi di:

- Via Sergnano n.2, 20097 San Donato Milanese (Mi), Via Marsala n.6 Melegnano 20077 (MI), Via Giolitti n.24 20098 San Giuliano Milanese (MI);

Controllo a campione: almeno 50% dei presenti per sede;

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della **App VerificaC19**, installata su un **dispositivo aziendale assegnato dall'azienda al soggetto** incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.

Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'app VerificaC19 consente agli incaricati dell'accertamento designati dall'azienda, la verifica della validità dei Green Pass attraverso la lettura del codice "QR".

Tale procedura si articola nelle seguenti fasi:

- il soggetto che deve verificare la certificazione chiede al soggetto che intende accedere presso **A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano** di mostrare il QR code del suo Green Pass (in formato digitale oppure cartaceo);

- utilizzando la app viene letto il QR code (al verificatore basta inquadrare il QR Code del Green Pass e ne viene verificata l'autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato);
- l'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- una volta decodificato il contenuto informativo del Green Pass la App mostra le informazioni principali in esso contenute:
 - ✓ nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del Green Pass;
 - ✓ validità del Green Pass

Il verificatore potrà procedere a verificare l'identità del soggetto in questione attraverso la richiesta di esibizione di un documento d'identità quando appaia manifesta "l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione", ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

È vietato effettuare fotocopie/fotografie/screenshot/video delle certificazioni e attestazioni equiparate, anche a livello cartaceo.

Il processo di verifica del G.P. potrà essere effettuato anche tramite verifiche a campione secondo i criteri sopra descritti.

8. DOVE CONSERVARE I DATI RELATIVI AL G.P.



Il soggetto autorizzato/designato, soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni del G.P. **NON** deve fare copia né screenshot/foto/video, **né** conservare in altro modo copia del G.P. o del documento d'identità del soggetto controllato.

9. INFORMATIVA PRIVACY GREEN PASS



A.S.S.E.MI. Azienda Sociale Sud Est Milano ha predisposto il documento informativo ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) inerente il trattamento dei dati personali dei soggetti sottoposti alla verifica del Green Pass "All.2. *“privacy- verifica delle certificazioni verdi covid-19 “green-pass” e/o attestazioni equiparabili”*”.

Tale documento è disponibile presso gli accessi.

10. COSA FARE NEL CASO IN CUI IL G.P. NON RISULTI VALIDO



Qualora il soggetto incaricato dell'accertamento dell'autenticità, validità ed integrità del G.P. verifichi che il G.P. non sia valido (comparendo la schermata rossa con la dicitura "Certificato non valido"), lo stesso non potrà far accedere (o permanere) il soggetto interessato al luogo di lavoro.

Il G.P. può non essere valido per:

- Certificazione scaduta;
- Certificazione verde COVID-19 non autentica.

Si rinvia a quanto indicato al punto 6 in relazione alla predisposizione di una procedura interna per la gestione della trasmissione degli atti relativi ad una violazione al Prefetto.

11. COSA FARE SE UN SOGGETTO NON HA IL G.P.



I soggetti che all'accesso al luogo di lavoro comunicano agli incaricati al controllo del G.P. di non essere in possesso del G.P. o che ne risultano privi del G.P. all'accesso al luogo di lavoro non sono ammessi al luogo di lavoro.

12. CONSEGUENZE PER IL DIPENDENTE PRIVO DI G.P.



Il dipendente che risulta sprovvisto di G.P. è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (rif. Normativo art.1 comma 6 DL n.127 del 21.09.21)

13. SANZIONI



- Per l'azienda: i datori di lavoro che non abbiano verificato, anche a campione, il possesso del G.P. e non abbiano adottato le misure organizzative di verifica del G.P. sono puniti con una sanzione amministrativa da 400,00 euro a 1.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca reato.
- Per i dipendenti: i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza il G.P. sono puniti con la sanzione pecuniaria da 600,00 euro a 1.500,00 euro.

(Rif normativo art.1 comma 7-8-9 DL n.127 del 21.09.21)

14. FAQ DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: ALCUNE RISPOSTE

- **Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?**

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

- **Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?**

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

- **Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?**

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

Allegati:

All.1: modulo per atto di nomina del autorizzato/designato ed istruzioni per i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni delle certificazioni verdi "green pass" o attestazioni equiparabili covid-19, in riferimento all' art. 29 regolamento UE 2016/679 (GDPR)

All.2: PRIVACY- VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 "GREEN PASS" E/O ATTESTAZIONI EQUIPARABILI

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

All.3: Decreto-legge n.127 del 21.09.21 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID -19 e il rafforzamento del sistema screening.

San Donato Milanese, 13.10.21